

## Proposta di legge n. 323 (Nuova disciplina della società “Logistica Toscana scr.l”)

### Relazione illustrativa

L'intervento normativo consegue alla scelta organizzativa della Regione di svolgere alcune attività strumentali ai propri fini istituzionali mediante società di capitali a totale partecipazione pubblica. Con la proposta di legge si dispone e disciplina la gestione in “house **providing**” della Società Logistica Toscana S.c.r.l. di cui alla legge regionale 28 novembre 2006, n. 59 (Condizioni e modalità per la partecipazione della Regione Toscana alla Società logistica Toscana – società consortile a responsabilità limitata.), partecipata dalla Regione, dalle Camere di commercio e da Unioncamere Toscana, al fine di attribuire alla stessa un importante ruolo di assistenza e supporto all'attività dei soci per la promozione e l'attuazione alle politiche regionali in materia di infrastrutture, trasporti e logistica.

La proposta di legge risulta così strutturata:

- Articolo 1 “Gestione in “house **providing**” della società “Logistica Toscana scr.l”. Costituisce l'oggetto della proposta definendo che la legge dispone e disciplina la gestione in “house **providing**” della società “Logistica Toscana - società consortile a responsabilità limitata per lo svolgimento di servizi strumentali alle attività istituzionali dei soci volte alla promozione e attuazione delle politiche in materia di infrastrutture, trasporti e logistica. Lo stesso articolo individua la compagine societaria: Regione, Camere di commercio e Unioncamere Toscana. Alla società possono aderire altri enti pubblici. La società mantiene la denominazione “Logistica Toscana S.c.r.l.”.

- Articolo 2 “Partecipazione alla società”. Tale articolo definisce la quota di partecipazione della Regione alla società stabilendola nella misura comunque superiore al 50% per cento del capitale sociale. Lo stesso articolo in applicazione dei principi relativi all'in-house providing, stabilisce l'incandidabilità delle quote a soggetti diversi da quelli indicati all'articolo 1.

- Articolo 3 “Oggetto sociale”. Individua le funzioni della costituenda società in house riassumibili in: attività di promozione di progetti e strategie volte a garantire investimenti sulla rete logistico-transportistica sul territorio regionale e di sviluppo territoriale, promozione dello sviluppo e della realizzazione delle infrastrutture di interesse regionale, individuate negli atti di programmazione regionale, nonché della loro eventuale gestione; assistenza per la realizzazione di progetti nel settore della logistica, delle infrastrutture ad essa legate e del trasporto pubblico locale, attività di studio ed analisi e di marketing logistico.

La società può inoltre, detenere partecipazioni societarie che siano funzionali rispetto alla mission da realizzare.

- Articolo 4 “Controllo analogo sulla società” Il controllo come definito dal presente articolo consente ai soci di dettare le linee strategiche e di influire in modo effettivo sulle decisioni della società. a tal fine si individuano i più importanti atti di gestione sui i quali i soci esercitano un controllo preventivo, verificandone la rispondenza agli indirizzi impartiti ed a quanto stabilito nel piano delle attività, nonché all'obiettivo del perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario ed ai vincoli previsti dalla vigente

normativa per le società in house. Tale controllo si svolge secondo le modalità definite da apposita convenzione stipulata tra tutti i soci.

Articolo 5 “Statuto”. Individua i contenuti minimi necessari oggetto di disciplina statutaria secondo il modello dell’in house , ovvero l’amministrazione e le modalità del “controllo analogo” esercitato dai soci sull’attività della società. Si richiama inoltre la legge regionale 28 aprile 2008, n. 20 (Disciplina della partecipazione regionale a società, associazioni, fondazioni ed altri organismi di diritto privato, ai sensi dell’articolo 51, comma 1, dello Statuto. Norme in materia di componenti degli organi amministrativi delle società a partecipazione regionale) per quanto attiene alle procedure di modifica dello stesso statuto.

Articolo 6 “Indirizzi alla società” Individua una delle modalità attraverso le quali i soci incidono sulle scelte e strategie societarie. Prevede infatti indirizzi alla società stessa sulla base dei quali predisporre il piano delle attività e il bilancio previsionale economico.

Articolo 7 “Piano delle attività e bilancio preventivo economico”. Vengono definiti i tempi e le modalità di approvazione degli stessi.

Articolo 8 “Relazione al Consiglio regionale” Si prevede una relazione annuale della Giunta regionale al Consiglio regionale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti dalla società.

Articolo 9 “Consiglio di amministrazione.” Definisce la composizione, le modalità di nomina, e il trattamento dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 10 “Revisore unico dei conti”. Individua i requisiti, le modalità di incarico, durata e trattamento del revisore unico dei conti.

Articolo 11 “ Disposizione transitoria” . Stabilisce i tempi di adeguamento dello Statuto societario al nuovo modello di società in “house **providing**”.

Articolo 12 “Abrogazione”. Viene abrogata la l.r. 59/2006.

Articolo 13 “Norma finanziaria”. La norma stabilisce che dall’articolo 6 non derivano oneri aggiuntivi rispetto alla legislazione previgente all’entrata in vigore della presente legge, in quanto già in vigore dell’abroganda l.r. 59/2006, la Regione Toscana provvedeva a versare, in qualità di socio, il contributo consortile annuo per l’attività della società.

Articolo 14 “Norma di rinvio”. Per quanto non disciplinato si rinvia alle disposizioni del codice civile.